ALLEGATO 14

ARAN Risposta quesito Agenzia delle Entrate PROT. n. 11399 del 18.05.2018

E22500 REG2018 0017414 27-09-2018

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0101357.18-05-2018-I

aran

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione I

ARAN - Protocollo Uscita
N.0011399/2018 del 18/05/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione centrale Risorse umane e Organizzazione

alla c.a. Dr. Aldo Polito

agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Rif. A.Ra.N. 7069/10.04.2018

OGGETTO: Art. 96 CCNL Funzioni centrali – ambito di applicazione.

Si fa riferimento alla nota del 10 aprile u.s. con la quale si formula all'A.Ra.N. una richiesta di chiarimento circa la portata dell'art. 96 del CCNL Funzioni centrali del 12.2.2018 in termini di residua applicabilità delle clausole dei precedenti contratti collettivi per le Agenzie fiscali.

Si chiede, in particolare, di sapere quale sia il regime applicabile in caso di malattia insorta durante la giornata di lavoro, presunzione di continuità della malattia, aspettativa per sottoscrizione di un contratto a termine e ricostituzione del rapporto di lavoro.

Va chiarito preliminarmente che, in coerenza con quanto indicato nell'atto di indirizzo per la contrattazione 2016-2018, il nuovo CCNL ha rappresentato la sede per ridisciplinare una pluralità di istituti e che l'aggregazione di diverse tipologie di enti/amministrazioni nell'unico comparto delle Funzioni centrali ha reso necessaria per le parti negoziali una convergenza verso soluzioni di equilibrio talora inevitabilmente difformi da quanto sancito in precedenza per i singoli comparti.

In ogni caso, per quanto riguarda il primo quesito, occorre precisare che l'istituto delle assenze per malattia è stato interamente ridisciplinato, dall'art. 37 del citato CCNL Funzioni centrali, che non operando rinvii a testi precedenti, risulta essere dunque esaustivo di quanto i soggetti negoziali hanno inteso riconoscere in termini di trattamento di tale fattispecie. La previsione di cui all'art. 49, comma 11, del CCNL Agenzie fiscali è da ritenersi, dunque, superata.

Quanto alla seconda problematica sollevata, quella relativa al mancato recepimento nel nuovo CCNL della clausola riguardante la presunzione di continuità della malattia, di cui al comma 12 dell'articolo sopra richiamato, va precisato che essa riportava, all'interno del testo

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL 06 32483231
C.F. 97104250580

Digitally signed by TOMMASO PETRONI
Date: 2018.09.27 08:12:54 CEST

aran
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

contrattuale delle Agenzie fiscali, un principio considerato vincolante anche per le amministrazioni destinatarie dei CCNL che non prevedevano una corrispondente disposizione.

Infatti, sia l'ARAN, negli orientamenti applicativi riguardanti i contratti collettivi ove tale clausola non era stata esplicitata, sia la Ragioneria generale dello Stato (si veda da ultimo la nota indirizzata al Dipartimento per la Funzione pubblica prot. n. 126427 del 16.1.2009), hanno più volte ribadito la validità del suddetto principio come regola generale per la fattispecie considerata. Del resto, tale linea interpretativa trova il suo fondamento anche in un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 24.11.2016 n. 24027; Cass. 24.9.2014 n. 20106; Cass. 15.12.2008 n. 29317; Cass. 23.6.2006 n. 14633; Cass. 10.11.2001 n. 2138).

Pertanto, trattandosi di un indirizzo ermeneutico tuttora valido e non contraddetto dal CCNL Funzioni centrali, resta inteso che i giorni intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia, non interrotti da ripresa dell'attività lavorativa, continuano ad essere considerati anch'essi assenza per malattia.

Invece, in merito alla ulteriore problematica, relativa alla validità della suddetta modalità di conteggio con riferimento alla disciplina delle terapie salvavita in caso di gravi patologie, occorre far presente che, trattandosi di materia trasversale a più comparti, gli opportuni chiarimenti verranno forniti in seguito, al completamento della necessaria istruttoria che riguarda anche i CCNL in corso di imminente definizione.

Riguardo all'ultima questione segnalata, riferita all'aspettativa per la sottoscrizione di un contratto a termine, anche in questo caso si tratta di un istituto che le parti hanno ridisciplinato negli articoli da 40 a 43 del CCNL Funzioni centrali. In assenza di rinvii alle disposizioni precedenti, quindi, il testo degli articoli è da ritenersi esaustivo e, pertanto, conseguentemente, la previsione di cui all'art. 51, comma 9, del precedente CCNL Agenzie fiscali è da considerarsi superata. Si evidenzia, comunque, che nell'ambito delle aspettative di legge fatte salve dall'art. 43 del CCNL Funzioni centrali rientra quella dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che riconosce *ex lege* il diritto all'aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali conferiti dalla stessa o altra amministrazione pubblica.

In relazione all'ultimo punto della nota che si riscontra, inerente alla ricostituzione del rapporto di lavoro, valgono le considerazioni espresse in precedenza circa l'esaustiva compiutezza della volontà della parti che hanno ridisciplinato questa fattispecie.

Il Dirigente
(dr.ssa Patrizia Colagiovanni)

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL 06 32483231
C.F. 97104250580

NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'11.06.2018

Agenzia Entrate

Direzione Centrale
Risorse umane e Organizzazione

Settore Risorse umane
Ufficio Normativa del lavoro

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Articolo 37 CCNL Funzioni centrali – assenze per malattia - malattia insorta durante la giornata di lavoro

L'articolo 49, comma 11, del previgente CCNL Agenzie Fiscali, regolava l'ipotesi della malattia insorta durante l'orario di lavoro con conseguente uscita del dipendente dalla sede dell'ufficio.

Le ipotesi previste erano due. La prima, relativa al caso in cui la certificazione medica avesse avuto decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa e, in tale evenienza, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, avrebbe dovuto recuperare le ore non lavorate. La seconda, che è quella di interesse, era relativa al caso in cui il certificato medico avesse avuto decorrenza dalla stessa giornata della parziale prestazione lavorativa: in tale evenienza l'assenza sarebbe stata imputata a malattia e il dipendente avrebbe potuto utilizzare successivamente le ore lavorate, come riposo compensativo di pari entità.

Le assenze per malattia sono ora disciplinate dall'articolo 37 del CCNL Funzioni centrali e la fattispecie sopra descritta non è più presente.

Sul tema in esame l'Aran, con parere del 18 maggio 2018, ha chiarito che, coerentemente con l'atto di indirizzo per la contrattazione 2016 – 2018, il nuovo CCNL ha rappresentato la sede per ridisciplinare una pluralità di istituti e che l'aggregazione di diverse tipologie di enti/amministrazioni nell'unico comparto delle Funzioni centrali ha reso necessaria per le parti negoziali una convergenza verso soluzioni talora inevitabilmente difformi da quanto sancito in precedenza per i singoli comparti.

Con specifico riferimento alle assenze per malattia, l'Aran ha precisato che il contenuto dell'articolo 37 è di per sé esaustivo e corrisponde a quanto i

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0115793.11-06-2018-U

soggetti negoziali hanno voluto riconoscere in termini di trattamento di tale fattispecie e, pertanto, la previsione di cui all'articolo 49, comma 11, del CCNL Agenzie fiscali è da ritenersi superata.

Del resto, come ribadito dall'Aran, tale linea interpretativa trova fondamento anche in un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24/11/2016 n. 24027; Cass. 24/09/2014 n. 20106; Cass. 15/12/2008 n. 29317; Cass. 23/06/2006 n. 14633; Cass. 10/11/2001 n. 2138).

Conseguentemente, a decorrere dalla data della presente nota non sarà più possibile riconoscere al dipendente un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa nella giornata in cui è insorta la malattia con certificato medico decorrente dalla stessa giornata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito

firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse umane e Organizzazione – Settore Risorse umane
Ufficio Normativa del lavoro – Via Giorgione, 159 – 00147 ROMA
e-mail: dc.ruo.normativadellavoro@agenziaentrate.it